

Gli aspetti fiscali delle cene di Natale

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

Rimborsi spese, fringe benefit e auto aziendali

Scopri di più

Sovente, in prossimità delle festività natalizie, le **imprese organizzano delle cene o pranzi per lo scambio degli auguri**.

Tali “eventi” rientrano nel novero delle **prestazioni gratuite di servizi**.

In particolare, detta tipologia di spesa, alla luce di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 34/E/2009](#), si può considerare **di rappresentanza** solo nel caso in cui **non siano presenti esclusivamente i dipendenti dell'impresa**.

Nel dettaglio, l'Amministrazione finanziaria, all'interno del par. 4 del documento citato, afferma: «*Nel caso di **spese sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività nazionali o religiose** ovvero in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti, ai fini della qualificazione delle medesime come spese di rappresentanza [...], si ritiene necessario documentare la **tipologia di destinatari delle spese**. Si ritiene, in particolare, che **non siano qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente i dipendenti dell'impresa**, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell'ambito di “**significative attività promozionali**” dei prodotti dell'impresa e per **carezza**, in definitiva, **del requisito della ragionevolezza**».*

Pertanto, le casistiche che si possono presentare **sono di 2 tipologie**:

- **cena o pranzo con la presenza esclusiva dei dipendenti;**
- **cena o pranzo con la presenza di dipendenti e di altri soggetti.**

Nella **prima ipotesi**, la spesa **non può essere qualificata di rappresentanza**; ne deriva che potrebbe rientrare tra le **erogazioni liberali rivolte alla generalità dei dipendenti**.

Di conseguenza, in tale prima ipotesi, la **spesa risulta deducibile dal reddito d'impresa nei limiti**:

- **del 75% del costo**, in quanto **relativa a spese di vitto**, ex [art. 109, comma 5, TUIR](#); e
- **del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente**, ex [art. 100, comma 1, TUIR](#).

In merito all'**IVA**, l'imposta risulta essere **indetraibile**, in quanto **relativa a un costo per i dipendenti in assenza del requisito dell'inerenza**.

Ai fini **IRAP**, invece, il costo risulta essere **indeducibile**, in quanto è **riconducibile ai costi per lavoro dipendente**.

Nella seconda ipotesi, ovvero in presenza, all'evento, di **altri soggetti terzi oltre ai dipendenti**, la spesa è qualificabile come **spesa di rappresentanza** e, pertanto, è **deducibile al 75% del costo sostenuto e nei limiti previsti dall'[art. 108, comma 2, TUIR](#)**.

Permane, inoltre, l'**indetraibilità ai fini IVA** e l'**indeducibilità ai fini IRAP**.

Per quanto riguarda i **professionisti**, le cene o **pranzi natalizi organizzati per i dipendenti** sono sempre considerati **spese per la somministrazione** e sono **deducibili nei limiti**:

- **del 75% del costo**, in quanto relative a **spese di vitto**; e
- **fino a un massimo del 2% del totale dei compensi percepiti nel periodo d'imposta**, ex [art. 54-septies, comma 1, TUIR](#).

Diversamente, le cene o i pranzi organizzati **anche con la presenza di soggetti terzi**, sono considerati **spese di rappresentanza**, e sono **deducibili nei limiti**:

- **del 75% del costo**;
- **e fino a un massimo dell'1% del totale dei compensi percepiti nel periodo d'imposta**, ex [art. 54-septies, comma 2, TUIR](#).

In tali ipotesi l'**IVA** è **indetraibile**.